

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Fatti già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, giuramento decisorio deferito in via subordinata, ammissibilità

Il giudice del merito deve sempre ammettere il giuramento decisorio, sia esso de scientia o de veritate, ed, in particolare, anche quando dalla [confessione](#) giudiziale o stragiudiziale o da altra prova privilegiata, già risulti provata una situazione di fatto contraria a quella che con il giuramento si intende provare. Il [giuramento decisorio](#), in quanto mezzo ordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell'avversario, deve essere ammesso anche quando i fatti dedotti siano stati accertati o esclusi dalle risultanze di causa e anche se sia stato deferito in via subordinata, con la sola necessità che i fatti per i quali è deferito abbiano il requisito della decisorietà. Il giudice di merito deve sempre disporre il [giuramento decisorio](#), benchè deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purchè il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al thema decidendum oggetto della controversia.

NDR: in senso conforme al secondo periodo della massima Cass. n. 1901 del 27/01/2009 e Cass. n. 10653 del 13/12/1994; in senso conforme al terzo periodo della massima Cass. n. 11964 del 17/05/2010 e n. 10653 del 13/12/1994, contra - a quanto consta - Cass. n. 2854 del 11/02/2005.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.6.2019, n. 16216

...omissis...

Rilevato

Con sentenza depositata il 06/04/2017 la corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello proposto dall'avv. *omissis* nei confronti di SSS avverso pronuncia del tribunale di Milano di rigetto di domanda tesa a ottenere condanna al pagamento di compenso per attività professionale di avvocato.

A sostegno della decisione la corte d'appello ha considerato: doversi la domanda subordinata svolta da SSS di riquantificazione del credito del professionista ritenere incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva dalla stessa avanzata ex art. 2956 c.c., comma 2, dunque da rigettarsi a differenza di quanto statuito dal tribunale; essere comunque pregiudicato l'esito della lite dal giuramento decisorio deferito alla signora SSS e reso dalla stessa in senso sfavorevole all'avv. *omissis*, dovendo conseguentemente rigettarsi l'appello pur a fronte di quanto dinanzi affermato.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. *omissis* su due motivi illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso SSS.

Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha deciso in conformità come in appresso.

Considerato

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2959 e 2960 c.c. censurandosi come erronea la sentenza impugnata (p. 4 della stessa) nella parte in cui ha affermato che, essendo il deferimento del giuramento decisorio libera scelta della parte, essa ne assume i rischi, consapevole dell'insuperabilità dei suoi effetti e dell'inammissibilità di altre deduzioni istruttorie. Si fa valere come il giuramento fosse stato deferito in via subordinata e come l'argomento della corte d'appello, secondo cui andrebbe necessariamente tenuto conto dell'esito del giuramento pur a fronte di altro materiale probatorio, violerebbe il diritto di difesa.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 276 c.p.c., affermandosi l'obbligo del giudice - disatteso dalla corte d'appello nel caso di specie - di decidere gradatamente le questioni.

I motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e dichiarati infondati.

Va anzitutto affermata, in conformità con un fermo orientamento giurisprudenziale applicativo dell'art. 2736 c.c. (per cui dal giuramento si fa "dipendere" l'esito della lite) e dell'art. 2738 c.c. (per cui "se è stato prestato il giuramento... l'altra parte non è ammessa a provare il contrario"), che non rileva il deferimento subordinato del giuramento, che va ammesso in ogni caso. In tal senso questa corte (cfr. ad es. Cass. n. 11964 del 17/05/2010 e n. 10653 del 13/12/1994; contra, a quanto consta, Cass. n. 2854 del 11/02/2005) afferma che il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benchè deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purchè il

contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al thema decidendum oggetto della controversia.

Va poi affermato, in aggiunta a quanto innanzi, che neppure incide sulla fattispecie il principio di gradata decisione delle questioni.

Come si evince dall'art. 276 c.p.c., il principio di graduazione delle questioni è riferito alla deliberazione del provvedimento decisorio, mentre non sussiste alcun principio giuridico (anche al precedente principio collegato) da cui si evinca un obbligo del giudice di attenersi all'ordine di esame delle istanze di ammissione delle prove costituende o, ancor più, delle risultanze istruttorie proposte da una parte. In particolare, i predetti artt. 2736 c.c. (per cui dal giuramento si fa "dipendere" l'esito della lite) e 2738 c.c. (per cui "se è stato prestato il giuramento... l'altra parte non è ammessa a provare il contrario") impongono che al giuramento decisorio reso consegua l'inammissibilità di ogni istanza istruttoria e l'irrilevanza delle prove già assunte.

In tal senso, va data continuità alla giurisprudenza (v. Cass. n. 1901 del 27/01/2009) secondo la quale il giudice del merito deve sempre ammettere il giuramento decisorio, sia esso de scientia o de veritate, ed, in particolare, anche quando dalla confessione giudiziale o stragiudiziale o da altra prova privilegiata, già risulti provata una situazione di fatto contraria a quella che con il giuramento si intende provare. Il giuramento decisorio, in quanto mezzo ordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell'avversario, deve essere ammesso anche quando i fatti dedotti siano stati accertati o esclusi dalle risultanze di causa e anche se sia stato deferito in via subordinata, con la sola necessità che i fatti per i quali è deferito abbiano il requisito della decisorietà (così Cass. n. 10653 del 13/12/1994).

In definitiva, essendo nel loro complesso infondati i motivi, il ricorso va rigettato, regolandosi le spese secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.500 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.